



12/03/2024 15:03
Sito Web



Tariffe Tari, **Tonucci** vince al Tar Perugia per l'Auri

LINK: <https://legalcommunity.it/tariffe-tari-tonucci-vince-al-tar-perugia-per-lauri/>

Tariffe Tari, **Tonucci** vince al Tar Perugia per l'Auri Litigation - Arbitration 12 Marzo 2024 3 minutes read Lo studio legale **Tonucci & Partners**, con il partner Alberto Fantini (nella foto) e l'associate Giuseppe De Gregorio, ha assistito con successo, dinanzi al Tar Umbria - Perugia, l'Auri (Autorità umbra per rifiuti e idrico), soggetto tecnico di regolazione, in ambito regionale, sia dei servizi idrici integrati che dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Il contenzioso verte sull'approvazione delle tariffe (Tari) del servizio di gestione integrata dei rifiuti dei Comuni del bacino di competenza dell'Auri. Il Tar, con la sentenza n. 141/2024, ha accolto le tesi difensive di Auri e dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai gestori del servizio avverso i **p r o v v e d i m e n t i** amministrativi adottati da quest'ultima ai fini della determinazione delle tariffe del servizio. Il commento dei legali "Il Tar con questa sentenza estende alla materia delle tariffe per i rifiuti quanto previsto già per la regolazione dei servizi idrici" ha spiegato l'avvocato Fantini. In base a questa linea, gli atti di

validazione dei dati e di predisposizione delle proposte tariffarie di enti come l'Auri sarebbero atti **m e r a m e n t e** endoprocedimentali, e quindi non autonomamente impugnabili. "In sintesi, le tariffe indicate da Auri sono valide in via provvisoria anche senza approvazione dell'autorità di settore Arera, fino a che quest'ultima non disporrà nuove indicazioni tariffarie". "Quindi - ha concluso il legale - la sentenza conferma il carattere binario del procedimento tariffario, che prevede una proposta dell'autorità d'ambito, previa validazione dei dati e delle informazioni contenute nel PEF 'grezzo' trasmesso dal gestore, alla quale fa seguito la approvazione dell'Autorità di settore (Arera), prima della quale la tariffa predisposta ed applicata dall'ente d'ambito ha solo un'efficacia provvisoria".

Tariffe e conguagli su rifiuti e servizio idrico, il Tar boccia il ricorso dei gestori

Riconosciuta la validità delle delibere dell'Auri che stabiliscono costi e bollette



Gest, Gesenu e Trasimeno Servizi Ambientali portano l'Autorità umbra rifiuti e idrico davanti al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria per i costi di gestione e per le tariffe.

Le tre società di gestione dei rifiuti, difese dall'avvocato Pasquale Cristiano, hanno citato l'Auri, rappresentata **dall'avvocato Alberto Fantini**, chiedendo l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci in riferimento al PEF e ai corrispettivi del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti con riferimento all'anno 2020.

In particolare si contestavano “delta costi (ovvero l’ammontare di quei costi che – pur essendo ammissibili in base al MTR e pur essendo stati effettivamente sostenuti dal gestore – non hanno potuto trovare riconoscimento tariffario nell’anno regolatorio di riferimento, stante il limite/tetto di crescita tariffaria) in riferimento all’anno 2020, e dunque i costi sopra tetto non riconosciuti nell’anno 2020”.

Con il secondo motivo, le società ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità delle delibere dell’Auri per violazione di legge ed eccesso di potere: premesso che nella relazione di accompagnamento del PEF 2020 erano evidenziati costi operativi marginali per a 4.004.149 di euro e che il loro inserimento era funzionale a consentire il mantenimento dell’equilibrio del PEF, le ricorrenti deducono che la sottrazione e l’espunzione di tali costi dal PEF 2021.

Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti hanno formulato censure sui calcoli dei conguagli su nuovi servizi avviati alla fine del 2018 e messi a regime per tutto il 2019, ma non negli anni precedenti.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la legge regionale del 2013 ha istituito l’Auri “quale unico soggetto tecnico di regolazione, in ambito regionale, sia dei servizi idrici integrati che dei servizi di gestione integrata dei rifiuti” e che per quanto riguarda le tariffe è l’Auri a proporle e l’Arera a validare i dati su cui sono state decise le tariffe. Proporre un giudizio amministrativo in mezzo a questi due passaggi non è corretto.

Ne consegue che le delibere dell’Auri “non producono effetti immediatamente e direttamente lesivi nella sfera giuridica delle odierne ricorrenti, il cui ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile”.